



## **REGIONE ABRUZZO**

### **Dipartimento Agricoltura**

Servizio Territoriale per l'Agricoltura - Abruzzo Ovest

Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane

## **PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027**

**(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)**

**Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027**  
**(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022, aggiornato con DGR n. 104/24 e s.m.i. "CSR-Versione 2")**

**Bando per l'attivazione dell'intervento**

**SRA 30 - BENESSERE ANIMALE**

**(Art. 70 Reg. UE 2115/2021)**

**Annualità 2025**

**DOTAZIONE FINANZIARIA: € 4.112.500,00**

## Sommario

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA .....</b>                                                                            | <b>2</b>  |
| <b>ART. 1. DEFINIZIONI .....</b>                                                                 | <b>2</b>  |
| <b>ART. 2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO .....</b>                                                  | <b>4</b>  |
| <b>ART. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....</b>                                                  | <b>5</b>  |
| 3.1 BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI .....                                                     | 5         |
| 3.2 REQUISITI OGGETTIVI.....                                                                     | 5         |
| 3.3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO.....                                                       | 6         |
| 3.4 PERDITA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ .....                                                   | 6         |
| <b>ART. 4 IMPEGNI.....</b>                                                                       | <b>6</b>  |
| 4.1 AZIONE A “AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE” .....                                               | 6         |
| 4.2 AZIONE B “CLASSYFARM” .....                                                                  | 10        |
| 4.3 IMPEGNI COMUNI AD ENTRAMBE LE AZIONI, DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI.....                 | 12        |
| <b>ART. 5 VARIAZIONI SOGGETTIVE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO .....</b>                          | <b>13</b> |
| <b>ART. 6 AGEVOLAZIONE PREVISTA.....</b>                                                         | <b>14</b> |
| <b>ART. 7 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI (CUMULABILITÀ, DEMARCAZIONE).....</b>                | <b>15</b> |
| <b>ART. 8 DOTAZIONE FINANZIARIA.....</b>                                                         | <b>15</b> |
| <b>ART. 9 PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.....</b>                                           | <b>15</b> |
| <b>ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.....</b> | <b>16</b> |
| 10.1 MODALITÀ .....                                                                              | 16        |
| 10.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....                                             | 16        |
| 10.3 ERRORI PALESI .....                                                                         | 17        |
| <b>ART. 11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO.....</b>              | <b>17</b> |
| 11.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA.....                                                              | 17        |
| 11.2 ISTRUTTORIA MANUALE .....                                                                   | 17        |
| 11.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....                                               | 17        |
| <b>ART. 12 EROGAZIONE DEI PREMI.....</b>                                                         | <b>18</b> |
| <b>ART. 13 CLAUSOLA DI REVISIONE .....</b>                                                       | <b>18</b> |
| <b>ART. 14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....</b>                                                      | <b>19</b> |
| <b>ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI.....</b>                                                         | <b>19</b> |
| <b>ART. 16 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....</b>                                              | <b>19</b> |
| <b>ART. 17 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>                              | <b>20</b> |

## **PREMESSA**

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRA30 "Benessere animale", sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP)<sup>1</sup>.

Il rispetto del benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento intende pertanto contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall'Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all'iniziativa "the end of the cage age", avviata nel 2018 e finalizzata all'eliminazione dell'impiego di ogni forma di gabbia in allevamento. In particolare, il presente intervento intende contribuire all'attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA30 del CSR e alla corrispondente scheda intervento della versione del PSP 2023/2027 in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>.

### **Art. 1. DEFINIZIONI**

- a) Azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.
- b) Azienda zootecnica: è classificata come "azienda zootecnica" quell'azienda che alleva bestiame bovino, ovi caprino, suino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente.
- c) Attività agricola: è considerata attività agricola la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
- d) Agricoltore in attività: sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di sostegno sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

a 5.000 euro<sup>2</sup>; b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto<sup>3</sup>; c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. L’attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole, o per il conseguimento della produzione agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

- e) Fascicolo aziendale: Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere al sostegno di cui al presente intervento. Ogni richiedente l’aiuto, prima della presentazione della domanda di sostegno ha l’obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA. Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L’aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall’attivazione di qualsiasi procedimento. I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di sostegno ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l’aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno.
- f) Banca Dati Nazionale (BDN): Banca dati nazionale informatizzata dell’Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l’identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.
- g) Classyfarm: sistema informatico del Ministero della Salute per il monitoraggio degli allevamenti e la loro caratterizzazione in base al rischio. Le principali aree d’interesse sono benessere animale, biosicurezza dell’allevamento, macello e antimicrobici (consumo e suscettibilità).
- h) Condizionalità: ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l’Abruzzo adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l’Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall’inosservanza

---

<sup>2</sup> Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l’importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili, a disposizione dell’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell’anno precedente. Quest’ultimo è stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all’allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

<sup>3</sup> Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività. L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

- i) Soggetti autorizzati: sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

## **ART. 2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

1. L'intervento SRA30 "Benessere animale" prevede un sostegno a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento oltre gli standard delle norme obbligatorie vigenti. L'intervento prevede pertanto un sostegno economico annuale per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.
2. L'intervento è attuato secondo due modalità alternative:
  - i. Azione A): "Aree di intervento specifiche"
  - ii. Azione B): "Classyfarm".
3. L'Azione A garantisce criteri superiori di benessere animale riguardo ai metodi di produzione nelle aree di intervento corrispondenti ai settori di cui all'articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126. Le Aree applicate dalla regione Abruzzo nell'ambito del presente bando sono le seguenti:
  - i. Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
  - ii. Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
  - iii. Area 4: accesso all'aperto e pascolo [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126];
  - iv. Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è ritenuto necessario l'uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori [lettera f) art. 46 Reg (UE) 2022/126].
4. L'Azione B prevede l'utilizzo del sistema Classyfarm per la valutazione del benessere animale, tenuto conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia, mediante l'utilizzo di specifiche checklist (cfr. [www.classyfarm.it/checklist/](http://www.classyfarm.it/checklist/)) per i vari indirizzi produttivi zootecnici, applicabili in regime di autocontrollo e di controllo ufficiale.
5. Per l'Azione B), il sistema Classyfarm comprende le seguenti quattro macro aree di valutazione:
  - a. Management aziendale e personale (Area A)
  - b. Strutture e attrezzature (Area B)
  - c. ABMs - Animal Base Measures (Area C)
  - d. Grandi Rischi/sistemi d'allarme

Le macro aree di valutazione applicate dalla Regione Abruzzo ai fini del presente bando sono le seguenti:

- Area A: Management aziendale e personale;
- Area C: ABMs - Animal Based Measures.

6. Gli impegni previsti per ciascuna Area sono descritti nell'Art. 4.
7. Ciascun richiedente può accedere alternativamente all'Azione A o all'Azione B, per UBA appartenenti a specie diverse, ovvero ad allevamenti con indirizzo produttivo diverso.

## ART. 3 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

### 3.1 BENEFICIARI E REQUISITI SOGGETTIVI

1. Sono beneficiari dell'intervento:
  - i. Agricoltori, singoli o associati, in attività<sup>4</sup>, persone fisiche o giuridiche;
  - ii. Enti e altri soggetti di diritto pubblico.
2. I soggetti proponenti devono essere conduttori di azienda zootecnica localizzata nel territorio della Regione Abruzzo, con codice di stalla riferito alla Regione Abruzzo.
3. I beneficiari devono possedere alla data di inizio dell'impegno e per tutto il periodo vincolativo i sottostanti requisiti generali di ammissibilità:
  - a. essere iscritto alla CCIAA con codice ATECO agricolo;
  - b. essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
  - c. aver costituito il Fascicolo Aziendale presso l'Anagrafe delle aziende Agricole del SIAN, ovvero aggiornato lo stesso precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno;
  - d. esercitare un legittimo possesso dell'azienda (terreni e fabbricati necessari al soddisfacimento degli impegni) secondo i titoli riconosciuti nell'ambito del Fascicolo Aziendale.
4. Le aziende di allevamento devono possedere il codice identificativo di stalla attribuito dai Servizi Veterinari della Regione Abruzzo e registrato nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e i titolari conduttori devono mantenere aggiornati i registri di stalla e la medesima Banca Dati, secondo le rispettive regole di aggiornamento, in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto per tutta la durata del periodo di impegno.
5. Il codice di stalla dovrà essere riportato nel Fascicolo Aziendale del SIAN costituito o aggiornato prima della presentazione della domanda di sostegno.

### 3.2 REQUISITI OGGETTIVI

1. Le specie ammesse a sostegno sono le seguenti:
  - a. Bovini (da latte e da carne e ad orientamento produttivo misto);
  - b. Equidi;
  - c. Ovini e caprini;
  - d. Suini.
2. Il sostegno è erogato per Unità di bestiame Adulto (UBA).
3. La conversione dei capi in UBA è effettuata sulla base dei seguenti coefficienti tecnici:

| Specie                               | Indice di conversione |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Bovidi di oltre due anni di età      | 1,0                   |
| Bovidi da sei mesi a due anni di età | 0,6                   |
| Bovidi di meno di sei mesi           | 0,4                   |
| Equidi di oltre 6 mesi               | 1,0                   |
| Ovini e caprini                      | 0,15                  |
| Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg  | 0,5                   |
| Altri suini                          | 0,3                   |

4. Le UBA sotto impegno richieste a premio, sono indicate nella domanda di sostegno dall'allevatore per singola specie ed indirizzo produttivo dell'allevamento (in quanto collegati a specifici premi unitari); ai fini dello svolgimento dei controlli svolti in istruttoria informatizzata SIAN, si specifica che l'indirizzo produttivo dell'allevamento deve coincidere con quello risultante nella BDN (indirizzo produttivo prevalente).

<sup>4</sup> Per la definizione di "Agricoltore in attività", cfr. Art. 1 "Definizioni" del presente dispositivo.

Il sistema propone in automatico un numero di UBA pari alla consistenza dei capi censiti in BDN al momento di compilazione della domanda. Le UBA in tal modo determinate rappresentano il valore massimo delle UBA ammissibili sotto impegno dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di domanda. E' altresì possibile indicare in domanda un numero di UBA sotto impegno inferiore.

5. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili, sono presi in considerazione solo gli allevamenti ricadenti esclusivamente nel territorio regionale, con codice stalla rilasciato dalla ASL abruzzese competente per territorio;
6. I soggetti proponenti devono presentare la domanda per un numero minimo di capi pari a 6 UBA.
7. Gli impegni hanno durata annuale e possono essere rinnovati nel corso del periodo di programmazione in ragione delle risorse finanziarie disponibili.
8. L'annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, per le UBA dichiarate dall'Allevatore.
9. Per poter aderire agli impegni dell'intervento SRA30-Azione B, l'allevamento deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal professionista abilitato e incaricato della redazione delle check list Classyfarm:
  - a. un punteggio minimo di sintesi<sup>5</sup> almeno pari a 60 (baseline) ottenuto entro la data di presentazione della domanda di sostegno;
  - b. nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento<sup>6</sup> con valutazione insufficiente.

### **3.3 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO**

1. L'intervento è applicabile in tutto il territorio regionale.

### **3.4 PERDITA DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Le condizioni per l'accesso agli aiuti che danno luogo alla liquidazione devono essere mantenute per l'intero periodo di impegno (1 anno).
2. La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità di cui ai punti precedenti genera la decadenza totale del sostegno, con recupero di importi eventualmente erogati.

## **ART. 4 IMPEGNI**

### **4.1 AZIONE A "AREE DI INTERVENTO SPECIFICHE"**

1. Gli impegni per il miglioramento del benessere animale remunerati mediante adesione all'Azione A dell'intervento SRA30 riguardano, per le aree di intervento specifiche attivate dalla Regione Abruzzo, le seguenti sotto-azioni:
  - Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:
    - 1.1: Piani nutrizionali e razioni alimentari in relazione alla specie, all'indirizzo produttivo, all'età e alla fase produttiva;
    - 1.2 Controllo ricorrente di qualità dell'acqua di abbeverata, dei foraggi e dei mangimi somministrati agli animali;
    - 1.3 Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate;
    - 1.5 Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura, analisi periodica delle cellule somatiche del latte.

---

<sup>5</sup> È il punteggio elaborato dall'applicativo, nella Check List, come TOTALE BENESSERE e non comprende il punteggio relativo all'area della Biosicurezza.

<sup>6</sup> L'assenza di quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento riguarda tutte le aree del Benessere e l'area della Biosicurezza

- Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 Reg (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:
  - 2.1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)
  - 2.2 Igiene, pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati
  - 2.4 Utilizzo/miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)
  - 2.5 Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura;
- Area 4: accesso all'aperto e pascolo [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126], con riferimento alle seguenti sotto-azioni:
  - 4.1 Accesso all'aperto, aree di esercizio;
  - 4.2 Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali;
  - 4.4 Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali;
  - 4.5 Gestione del pascolamento;
  - 4.6 Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo.
- Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione o castrazione degli animali è necessario l'uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori [lettera f) art. 46 Reg (UE) 2022/126]; l'Area 5 comprende le sotto-azioni:
  - 5.1 Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l'intervento è indispensabile);
  - 5.2 Uso del termocauterio<sup>7</sup> o pasta chimica per la enucleazione abbozzo corneale (se indispensabile).

2. Gli elementi di dettaglio degli impegni per ciascuna Area e sotto-azione sono descritti nel prospetto che segue.

### Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali

| Sotto-azioni Area 1                                                                                                                      | Dettaglio Impegni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specie ammissibili | Sistema di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b> - Piano nutrizionale e razioni alimentari in relazione alla specie, all'indirizzo produttivo, all'età e alla fase produttiva. | Predisposizione e adozione di un piano nutrizionale <sup>8</sup> dell'allevamento e di razioni alimentari bilanciate e ottimizzate per tutte le categorie di animali presenti (in funzione di età e fase produttiva) e della disponibilità stagionale di alimenti zootecnici.<br><br>Il piano nutrizionale e le razioni alimentari devono essere predisposti da un tecnico qualificato (veterinario, dottore agronomo). | Tutte              | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi di controllo</i> : piano nutrizionale<br>- <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda. |
| <b>1.2</b> - Adozione di misure di controllo della qualità dell'acqua di abbeverata e dei foraggi.                                       | Analisi standard dell'acqua di abbeverata <sup>9</sup> e determinazione della presenza di micotossine nei foraggi e mangimi aziendali. Controllo almeno due volte l'anno.                                                                                                                                                                                                                                               | Tutte              | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi di controllo</i> : report di analisi dell'acqua, dei foraggi e dei mangimi (2 analisi per ogni tipologia di alimento: acqua, foraggi, mangimi).                                                                                                             |

<sup>7</sup>

I contenuti minimi del piano nutrizionale sono riportati in allegato al presente dispositivo.

<sup>9</sup> Detto controllo si sostanzia nell'esecuzione di analisi batteriologiche (potabilità); sono esenti dal controllo gli allevamenti che alimentano gli abbeveratoi esclusivamente con allaccio diretto ad acquedotto pubblico, senza utilizzo di cisterne di accumulo. In tal caso l'allevatore predispone un'apposita dichiarazione.



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                    | - <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3 - Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento in aree confinate dei capi affetti da patologie. | Controllo degli animali almeno due volte l'anno e eventuale cura dei piedi eseguita da un tecnico abilitato; isolamento dei capi trattati in aree confinate <sup>10</sup> . | Tutte                                              | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi di controllo</i> : registro di controllo allegato al Manuale delle corrette prassi di allevamento; l'isolamento dei capi trattati in locali confinati (infermeria) deve essere annotato nei registri di stalla.<br><i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda. |
| 1.5 - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura tramite analisi periodica delle cellule somatiche del latte.          | Monitoraggio presenza mastiti subcliniche con test CSS <b>sul latte massale</b> dei capi in lattazione almeno ogni 45 gg.                                                   | Bovini da latte, Ovini e Caprini (allev. da latte) | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi di controllo</i> : referti del test CSS<br>- <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.                                                                                                                                                                       |

## Area 2: condizioni abitative

| Sotto-azioni Area 2                                                                                                                           | Dettaglio impegni                                                                                                                                                                                                                                                    | Specie | Sistema di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 - 1 Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti                                                                                 | Monitoraggio e controllo sinantropi, secondo le modalità definite dal Manuale della corretta prassi operativa per l'allevamento <sup>11</sup> e registrazione degli interventi effettuati nell'apposito Registro degli interventi di disinfezione e disinfestazione. | Tutte  | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi di controllo</i> : Registri di stalla, report di monitoraggio e fatture per l'esecuzione/acquisto dei prodotti degli interventi di disinfestazione.<br>- <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda. |
| 2.2 - Igiene pulizia e disinfezione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati                           | Tenuta di un registro aziendale degli interventi di igiene effettuati (Registro delle pulizie e degli interventi di manutenzione straordinaria) secondo le modalità del Manuale di corretta prassi operativa dell'allevamento                                        | Tutte  | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi del controllo</i> : registro aziendale.<br>- <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione da mettere a disposizione, anche tramite CAA, degli addetti al controllo in loco fino al termine dell'anno solare successivo a quello di domanda.                                                                                                             |
| 2.4 - Utilizzo/Miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e della quantità di paglia utilizzata) | Rinnovo o rabboccatura della lettiera almeno una volta a settimana da registrare sul Manuale di corretta prassi operativa di allevamento (vedi allegato)                                                                                                             | Tutte  | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi di controllo</i> : Manuale di corretta prassi operativa di allevamento<br>- <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.                                                                                           |

<sup>10</sup> Le modalità di controllo dell'impegno descritte sono riferite agli allevamenti bovini da latte; per i bovini da carne e misti, in relazione alla difficoltà di eseguire la cattura dell'animale alla posta, in alternativa alle modalità suddette, il Veterinario aziendale rilascia una certificazione che attesta l'assenza nell'allevamento di animali con affezioni podali; la stessa certificazione è rilasciata anche nel caso di allevamenti ovi-caprini e suini e di equidi. La certificazione suddetta viene acquisita dall'allevatore, conservata nell'ambito dei documenti allegati al Manuale delle corrette prassi operative di allevamento e fornita ai soggetti deputati alle attività di controllo (amministrativi, in loco, ex post).

<sup>11</sup> Le linee guida per la redazione dei Manuali delle corrette prassi operative nonché dei relativi allegati, si possono scaricare al seguente link del Ministero della Salute:

[https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?area=sicurezzaAlimentare&id=1187&menu=igiene](https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=sicurezzaAlimentare&id=1187&menu=igiene)

I manuali "tipo" sono riconducibili alla specie allevata (bovini, suini, ovi-caprini) e all'indirizzo produttivo (latte, carne) ma, in ogni caso, vanno personalizzati in base alle caratteristiche specifiche del singolo allevamento (tipo di stabulazione, lettiera, impianto di mungitura, organizzazione del lavoro, etc...). A titolo di esempio, in allegato al presente dispositivo, sono riportati i format del Manuale predisposti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo, per un allevamento di bovini da latte.

2.5 - Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento compresi gli impianti di mungitura

Controllo e manutenzione impianti mungitura almeno due volte l'anno

Bovini da latte, Ovini e Caprini

- *Tipologia di controllo:* in loco
- *Elementi di controllo:* Presenza di un abbonamento annuale con una ditta specializzata.
- *Modalità di esecuzione del controllo:* l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.

## Area 4: accesso all'aperto e pascolo

| Sotto-azioni Area 4                                                                   | Dettaglio impegni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specie                                        | Sistema di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 - Accesso all'aperto in aree di esercizio (paddock)                               | Accesso all'aperto in aree di esercizio (paddock) della stalla per garantire agli animali libertà di movimento (le caratteristiche e le dimensioni minime per capo delle aree di esercizio sono definite in apposito allegato al presente dispositivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bovini (latte, carne e misti), Equidi e Suini | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tipologia di controllo:</i> in loco</li> <li>- <i>Elementi di controllo:</i> planimetrie schematiche delle stalle e Fascicolo Aziendale</li> <li>- <i>Modalità di esecuzione del controllo:</i> l'Azienda conserva la documentazione grafica (planimetrie) da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</li> </ul>                                        |
| 4.2 - Gestione dell'allevamento confinato semibrado secondo le disposizioni regionali | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stesura di un piano aziendale di esercizio dell'allevamento con indicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ della parcellizzazione (con identificazione delle particelle catastali) delle aree destinate alla presenza degli animali mediante la divisione in almeno due lotti;</li> <li>✓ della rotazione del pascolo con utilizzo di ogni lotto per un periodo massimo di 6 mesi con conseguente trasferimento degli animali, dei ricoveri e delle attrezzature.</li> </ul> </li> <li>- Disinfezione, disinfestazione delle eventuali strutture dei ricoveri e delle attrezzature (dopo il trasferimento degli animali)</li> </ul> | Bovini (latte, carne e misti), Equidi e Suini | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tipologia di controllo:</i> in loco</li> <li>- <i>Elementi di controllo:</i> piano aziendale di esercizio dell'allevamento semibrado e Fascicolo Aziendale</li> <li>- <i>Modalità di esecuzione del controllo:</i> l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</li> </ul>                                  |
| 4.4 - Gestione dell'allevamento transumante                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori anche attraverso l'uso di cani pastore</li> <li>- Garantire la manipolazione degli animali per visite veterinarie o altri tipi di controllo sanitario</li> <li>- Compilazione del registro pascoli della BDN</li> <li>- Costituzione e gestione di punti d'acqua per l'abbeverata degli animali al pascolo.</li> <li>- Nel caso di utilizzo di pascoli extra aziendali assegnati da Enti Pubblici, rispetto delle disposizioni di tali Gestori sull'utilizzo delle aree a pascolo assegnate.</li> </ul>                                                                     | Bovini e Equidi                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tipologia di controllo:</i> in loco</li> <li>- <i>Elementi di controllo:</i> registro dei pascoli della BDN;</li> <li>- <i>Modalità di esecuzione del controllo:</i> l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</li> </ul>                                                                                |
| 4.5 - Gestione del pascolamento                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pascolamento anche non continuativo per un periodo complessivo superiore ai 60 giorni/anno.</li> <li>- Compilazione del registro pascoli della BDN secondo le disposizioni vigenti; negli altri casi, stesura di un piano aziendale di pascolamento (come da allegato al presente dispositivo)</li> <li>- Nel caso di utilizzo di pascoli extra aziendali assegnati da Enti Pubblici, rispetto delle disposizioni di tali Gestori sull'utilizzo delle aree a pascolo assegnate.</li> </ul>                                                                                                                                                     | Bovini (latte, carne e misti), e Equidi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tipologia di controllo:</i> in loco</li> <li>- <i>Elementi di controllo:</i> registro pascoli della BDN (per annotazione entrata ed uscita degli animali) e Piano aziendale di pascolamento</li> <li>- <i>Modalità di esecuzione del controllo:</i> l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6 – Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (pertinente solo ne caso di applicazione delle sotto-azioni 4.2, 4.4 e 4.5) | - Definizione e rispetto delle indicazioni previste nel Manuale Aziendale delle corrette prassi operative dell'allevamento in materia di biosicurezza degli animali al pascolo (percentuale minima degli animali da controllare: 10%). | Bovini (latte, carne e misti), Equidi e Suini | - <i>Tipologia di controllo</i> : in loco<br>- <i>Elementi di controllo</i> : referti delle analisi e Manuale delle corrette prassi operative dell'allevamento<br>- <i>Modalità di esecuzione del controllo</i> : l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali

| Sotto-azioni Area 5                                                                                                                                                                      | Dettaglio impegni                                                                          | Specie | Sistema di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 – Uso di analgesici e antinfiammatori in caso di castrazione (solo se l'intervento è indispensabile);                                                                                | - Intervento veterinario con registrazione in un apposito quaderno di operazioni di stalla | Suini  | - Tipologia di controllo: in loco<br>- Elementi del controllo: prescrizione del trattamento resa dal veterinario; registrazione del trattamento nel Registro apposito<br>- Modalità di esecuzione del controllo: l'Azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda.                                                            |
| 5.2 - Uso del termocauterio o pasta chimica per l'enucleazione dell'abozzo corneale NON oltre le 3 settimane di vita se indispensabile in relazione al sistema di stabulazione praticato | - Intervento veterinario con registrazione in un apposito quaderno di operazioni di stalla | Bovini | - Tipologia di controllo: in loco<br>- Elementi del controllo: prescrizione del trattamento resa dal veterinario; registrazione del trattamento sul Quaderno delle operazioni di stalla<br>- Modalità di esecuzione del controllo: invio della documentazione alla Regione; l'azienda conserva la documentazione probante da mettere a disposizione degli addetti al controllo in loco entro la fine dell'anno solare successivo a quello di domanda. |

3. L'adesione all'Azione A implica l'applicazione combinata almeno degli impegni specifici previsti nelle Aree 1, 2 e 5. L'adozione degli impegni previsti dall'Area 4 può invece essere gestita solo come area di impegni "aggiuntivi" rispetto ai precedenti.
4. Le sotto-azioni delle Aree 1 e 2 si applicano indistintamente a tutte le categorie di animali presenti in allevamento; l'adesione all'Area 4 può essere diversamente associata alle categorie di animali allevati, in relazione alle sotto-azioni specifiche, tenuto conto delle esigenze operative (ad esempio, la lattazione, le esigenze di allattamento dei nati, l'asciutta, ecc.); l'Area 5, infine, si applica solo alle specifiche categorie di animali interessati, con età inferiore a 3 settimane di vita.

### 4.2 AZIONE B "CLASSYFARM"

1. Con la partecipazione all'Azione B dell'intervento SRA30 il beneficiario si impegna ad aderire al sistema di valutazione Classyfarm (<https://www.classyfarm.it/>). L'adesione avviene attraverso il professionista abilitato, incaricato della compilazione delle checklist di autocontrollo relative alle specie e all'indirizzo produttivo dell'allevamento.
2. Gli ambiti sottoposti a valutazione con specifiche checklist di Classyfarm riguardano la Biosicurezza ed il Benessere Animale, quest'ultimo ambito suddiviso nelle seguenti aree:
  - **Area A: Management aziendale e personale**
    - A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;
    - A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;
    - A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali;

#### ➤ Area B: Strutture ed attrezzature

- B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;
- B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;
- B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
- B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;
- B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
- B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità);

➤ **Area C: Animal Based Measures**

- C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;
- C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
- C.3 incidenza di mortalità e morbidità.

Le Aree di valutazione selezionate dalla Regione Abruzzo (art. 2), per il miglioramento delle condizioni di benessere degli animali ai sensi del presente bando, per l'Azione B "Classyfarm", sono l'Area A (Management aziendale e personale) e l'Area C (Animal Based Measures), con esclusione dell'area relativa alle strutture zootecniche (Area B). L'Area B viene considerata nella verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa di riferimento ma non entra nel computo del livello di miglioramento del punteggio di valutazione, in quanto tali impegni dipendono più che da scelte gestionali di allevamento, da decisioni di investimento da parte dell'allevatore che possono essere sostenute da altri interventi dello Sviluppo Rurale nell'ambito del PSN della PAC e del CSR Abruzzo 2023-27, con particolare riferimento all'intervento SRD02 "Investimenti produttivi dell'azienda agricola per l'ambiente, il clima e il benessere animale". Ciò naturalmente non preclude all'allevatore che accede all'Azione B di adottare soluzioni migliorative nella gestione delle proprie strutture di allevamento ottenendo anche un miglioramento del punteggio di valutazione di sintesi tramite Classyfarm.

Nella fase di entrata, il punteggio di valutazione dell'allevamento è quello calcolato dall'applicativo complessivamente per la Sezione del Benessere Animale, ad esclusione della Biosicurezza. Nella fase di verifica alla fine del periodo annuale di impegno, si considerano le variazioni di punteggio ascrivibili ai miglioramenti, o mantenimenti se del caso, del Benessere Animale rilevati dalla checklist delle due Aree di benessere A e C suddette. La condizione di assenza di insufficienze rispetto a quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento riguarda tutti i requisiti minimi di conformità per i quali la normativa di settore stabilisce condizioni tassative, sia nella valutazione di entrata, sia in quella di fine periodo annuale di impegno.

I quesiti, o "item", presenti all'interno di una checklist, prevedono le seguenti opzioni di risposta:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà<sup>12</sup> alla base del benessere animale (semaforo "rosso").
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti (semaforo "giallo").
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliori rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente (semaforo "verde").

<sup>12</sup> Le 5 libertà sono: 1) libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione; 2) libertà di avere un ambiente fisico adeguato; 3) libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie; 4) libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali; 5) libertà dalla paura e dal disagio.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incombere in una situazione negativa di stress;
- livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre "eustress".

3. La registrazione dell'allevamento in Classyfarm deve avvenire entro il 31.12 dell'anno N-1 (anno che precede l'anno di impegno). Tale condizione si applica anche ai casi di subentro nella conduzione dell'allevamento e non potrà avvenire in data successiva, in quanto gli impegni di benessere devono essere assunti dall'allevatore che detiene l'allevamento per tutta la durata del periodo di impegno.
4. Ai fini del pagamento del premio previsto dall'Azione B del presente intervento, l'allevatore deve assicurare il raggiungimento di un livello di benessere migliorato o mantenuto rispetto alla situazione iniziale di autovalutazione in Classyfarm. La valutazione dell'allevamento corrispondente al punteggio "di entrata" deve essere non antecedente a 12 mesi dalla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di sostegno o, al più tardi, eseguita entro tale data.
5. Per le aziende che hanno aderito al bando SRA 30, Azione B, nell'anno 2024, per la checklist attestante il punteggio di entrata per l'anno di impegno 2025, può essere utilizzata dall'allevatore la checklist finale attestante il punteggio di uscita per l'anno di impegno 2024.
6. L'adempimento dell'allevatore agli impegni del presente bando è attestato dall'incremento o mantenimento del punteggio di valutazione fornito dall'applicativo per l'Area A e l'Area C dell'Azione B.
7. L'incremento minimo richiesto per il pagamento del premio si calcola sommando le variazioni algebriche del punteggio specifico di valutazione delle due aree suddette. L'importo in tal modo ottenuto è verificato rispetto ad un incremento minimo che dipende dal punteggio "di entrata" ed è tanto inferiore quanto migliore è la condizione iniziale di benessere degli animali dell'allevamento (cfr. art. 13 del presente dispositivo). Non sono ammissibili variazioni negative dei punteggi parziali di Area; è invece consentito raggiungere la soglia di incremento minimo mediante aumento del punteggio di una sola Area.
8. Non deve inoltre essere registrata alcuna insufficienza nei quesiti relativi alla normativa di riferimento (condizione di ammissibilità che deve essere mantenuta durante il periodo di impegno).
9. La valutazione dell'allevamento per la determinazione del punteggio di uscita deve essere eseguita a partire dal 30 settembre e fino al 31 dicembre dell'anno di impegno.

#### **4.3 IMPEGNI COMUNI AD ENTRAMBE LE AZIONI, DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI**

1. Non sono richiesti impegni di benessere animale inerenti alle strutture di allevamento e facenti capo all'Area 3 dell'Azione A o all'Area di Intervento B dell'Azione B.
2. Le condizioni e gli impegni che danno diritto al pagamento devono essere mantenuti per tutta la durata dell'impegno, salvo diversa disposizione conseguente a sopravvenute normative, o salvo cause di forza maggiore (cfr. art. 14).
3. Il beneficiario si impegna inoltre a mantenere il numero delle UBA sotto impegno dichiarate in domanda, per tutto l'anno di impegno, con tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%, secondo le seguenti specifiche:
  - a. il calcolo dello scostamento si effettua per differenza tra le UBA dichiarate nella domanda di sostegno e le UBA ammesse al pagamento;

- b. se la riduzione è superiore al 20% l'impegno decade fatte salve le cause di forza maggiore.

Il numero di UBA ammesse a pagamento viene verificato attraverso la BDN, sulla base della consistenza media dei capi presenti in allevamento nell'anno di riferimento della domanda.

4. Nel caso di adesione all'azione B, in assenza di collegamenti tra banche dati e di web services di condivisione e trasferimento delle informazioni, al fine di consentire il controllo dei criteri di ammissibilità specifici e degli impegni degli allevatori, i beneficiari devono inviare alla Regione Abruzzo le checklist "Benessere animale" di Classyfarm (checklist iniziali e finali), da cui evincere il punteggio di ingresso e quello di fine periodo di impegno, nonché la condizione di assenza di quesiti cogenti inerenti alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente, anche per l'area della Biosicurezza.
5. La Regione ha predisposto, nell'ambito della piattaforma "Sportello Digitale Regionale", una sezione intestata al bando SRA30/2025 dove ciascun beneficiario dovrà inserire i documenti richiesti, preventivamente scansionati e resi in formato digitale immutabile (estensione.pdf). Laddove, nel corso dei controlli, emergano carenze documentali o altre anomalie, sarà inviata una comunicazione via PEC alla Ditta per il perfezionamento della pratica con assegnazione del termine (perentorio) di 10 giorni ex art. 10/bis L. 241/90, decorso inutilmente il quale si avvierà la procedura di decadenza. Sul sito web regionale <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/bandi-pac-2023-2027/bando-sra30-benessere-animale> è pubblicato il Manuale d'uso dell'applicativo con tutte le istruzioni per l'accesso, il caricamento e l'invio dei documenti richiesti.
6. Nel caso di adesione all'azione B, le check-list Classyfarm iniziali devono essere inviate alla Regione Abruzzo entro 30 gg. dalla presentazione della domanda di sostegno; le check-list finali devono essere inviate alla Regione Abruzzo entro il 31.01 dell'anno N+1.
7. L'assenza anche di uno solo dei documenti previsti preclude la pagabilità della domanda e ne determina la decadenza.

#### **ART. 5 VARIAZIONI SOGGETTIVE DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO**

1. Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti, rispetto alla domanda, che riguardano il soggetto beneficiario (variazioni soggettive).
2. Per "cessione di un'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
3. Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo, a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.
4. Il subentrante ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:
  - a) conduzione dei capi, delle strutture e delle superfici impegnate senza soluzione di continuità;
  - b) aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno/pagamento in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia delle Entrate per attività agricola;
  - c) per beneficiari dell'Azione B dell'intervento, aderire contestualmente al sistema di certificazione Classyfarm entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione.
5. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.
6. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché inviare una comunicazione al Servizio "Servizio Territoriale per l'Agricoltura - Abruzzo Ovest" sottoscritta da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e dei capi oggetto di subentro, indicando le strutture oggetto di impegno trasferite

nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale dei capi trasferiti collegati alla specifica domanda del cedente.

7. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
8. L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.
9. Nel caso di subentro conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni. Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e vi è obbligo di rimborso delle somme percepite da parte del cedente.
10. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, senza applicazione di sanzioni.

#### **ART. 6 AGEVOLAZIONE PREVISTA**

1. L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici.
2. Gli importi corrisposti alle diverse specie animali sono espressi in €/UBA. I premi massimi riconoscibili per UBA e per anno, per le specie ammissibili, sono i seguenti:
  - a) bovini da latte: 160€/UBA/anno
  - b) bovini da carne e misti e equidi: 145€/UBA/anno
  - c) ovi-caprini: 78€/UBA/anno
  - d) suini: 80€/UBA/anno.
3. Per l'Azione A, i premi suddetti si applicano nel caso di adesione agli impegni previsti dalle sotto-azioni delle Aree 1, 2, 4 e 5 (adesione totale); nel caso di adesione parziale solo per le sotto-azioni delle Aree 1, 2 e 5 (impegno minimo combinato), è riconosciuto un premio in misura ridotta; non è consentita l'adesione alla sola Area di Intervento n. 4; per gli ovi-caprini è previsto un premio base per adesione combinata solo alle Aree 1, 2 e 5.
4. Per l'Azione B, l'importo del premio annuo massimo per UBA è riconosciuto in funzione di un aumento minimo del punteggio Classyfarm di valutazione, scaglionato sulla base del punteggio "di entrata", come segue:

| Punteggio di entrata per fasce | Quesiti o item relativi alla normativa di riferimento con valutazione "Insufficiente" | Aumento minimo di punteggio               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Da 60 a 70 (compreso)          | nessuna                                                                               | 5                                         |
| Da 71 a 80 (compreso)          | nessuna                                                                               | 4                                         |
| Da 81 a 83 (compreso)          | nessuna                                                                               | 2                                         |
| da 84 in su                    | nessuna                                                                               | 0 (mantenimento del punteggio in entrata) |

5. Il premio unitario è soggetto alla degressività in funzione della consistenza della mandria; tale condizione si applica a tutte le specie tranne gli ovi-caprini. L'importo e la modulazione dei premi annui per UBA e per specie sono riportati nella tabella seguente.



| Specie                          | Premio max. Azione A | Premio max. Azione B | Premio ridotto Azione A (solo Aree 1, 2 e 5) | Degressività (*)         |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                 |                      |                      |                                              | Fasce                    | % del premio massimo |
| Bovini da latte                 | 160,00               | 160,00               | 100,00                                       | da 0 a 80 UBA            | 100%                 |
|                                 |                      |                      |                                              | > 80 fino a 150 UBA      | 60%                  |
|                                 |                      |                      |                                              | > 150 UBA fino a 300 UBA | 30%                  |
|                                 |                      |                      |                                              | > 300 UBA                | 10%                  |
| Bovini da carne, misti e equidi | 145,00               | 145,00               | 80,00                                        | da 0 a 73 UBA            | 100%                 |
|                                 |                      |                      |                                              | > 73 fino a 150 UBA      | 60%                  |
|                                 |                      |                      |                                              | > 150 UBA fino a 300 UBA | 30%                  |
|                                 |                      |                      |                                              | >300 UBA                 | 10%                  |
| Ovi-caprini                     | n.a.                 | 78,00                | 78,00                                        | n.a.                     |                      |
| Suini                           | 80,00                | 80,00                | 42,00                                        | da 0 a 100 UBA           | 100%                 |
|                                 |                      |                      |                                              | > 100 fino a 200 UBA     | 60%                  |
|                                 |                      |                      |                                              | > 200 UBA                | 30%                  |

n.a. = non applicato

(\*) le percentuali di degressività si applicano ai premi (massimi o minimi) previsti per l'adesione alle Azioni A e B

## ART. 7 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI (CUMULABILITÀ, DEMARCAZIONE)

1. L'intervento SRA30 può essere cumulato con l'intervento SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione. In particolare, è possibile inserire a premio i medesimi capi/UBA sia per la SRA14 sia per la SRA30.
2. Le scelte adottate dall'Autorità di gestione regionale del CSR Abruzzo 2023-2027 (DPD/236 del 25/09/2023) prevedono l'incompatibilità tra gli interventi SRA30 e ES1-Liv.2, lasciando la possibilità di cumulo dell'intervento SRA30 solo con ES1-Liv.1 (gestione del farmaco veterinario). Se il titolare della DU richiede l'adesione ad entrambi gli interventi, l'ammissibilità all'ES1/liv. 2 determina una condizione di pagamento prioritario del premio previsto dall'ES, come da regola stabilita dal PSP. Pertanto, in questo caso consegue l'inammissibilità della domanda di accesso all'intervento SRA30.
3. L'incompatibilità (demarcazione) sussiste a livello di "operazione" – premio unitario (PLUA) pagato per le UBA richieste in adesione all'impegno dell'ES1/liv. 2 o dell'intervento SRA30 (Azione A o Azione B) – e non a livello di "intervento", ossia a livello di CUAA del Beneficiario; in altri termini, non è pagabile per la stessa UBA il premio dell'ES e quello dell'intervento SRA30); è invece possibile che lo stesso beneficiario (stesso CUAA) aderisca ai due interventi con UBA diverse appartenenti a specie e allevamenti con indirizzo produttivo diversi.

## ART. 8 DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA30 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano ad € **16.450.000**.
2. Ai fini del presente bando, la dotazione finanziaria per le domande di sostegno e pagamento per annualità ammonta ad € **4.112.500,00**.

## ART. 9 PRINCIPI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

1. Tutte le domande dichiarate ammissibili saranno finanziate secondo un ordine di priorità che favorisce le operazioni combinate con la partecipazione ad altri interventi del PSP. Nello specifico, sarà seguito il seguente ordine di priorità:



- a. interventi SRA30 combinati con intervento SRD02;
  - b. interventi SRA30 combinati con interventi dell'AKIS (SRH01 o SRH03);
  - c. interventi SRA30 non combinati.
2. Nel caso in cui l'entità delle domande ammissibili, ordinate secondo i gruppi di priorità suddetti, comporti un impegno finanziario eccedente le risorse disponibili, ferma restando l'applicazione della degressività, l'importo dei premi unitari sarà ridotto in modo lineare per il gruppo di domande non liquidabili per intero. In ogni caso la riduzione del premio non potrà essere maggiore del 20%.

## **ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO**

### **10.1 MODALITÀ**

1. La domanda costituisce contestualmente domanda di sostegno e domanda di pagamento.
2. Le modalità di presentazione della domanda sono quelle definite da AGEA per la presentazione della Domanda Unificata 2025, secondo le istruzioni operative che saranno appositamente comunicate dall'OP AGEA
3. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
4. Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di sostegno, nonché effettuare l'aggiornamento della consistenza dei capi in BDN. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
5. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli nonché alla consistenza dei capi animali assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
6. I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".
7. La data del rilascio della domanda nel portale SIAN coincide con la data di presentazione della domanda.
8. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

### **10.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande sono considerate validamente presentate nel rispetto dei termini previsti per la presentazione della D.U. (Domanda Unificata) 2025, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, o dall'OP.
2. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.
3. In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità competenti (europee e/o nazionali), dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

4. La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

### **10.3 ERRORI PALESI**

1. La modifica permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
2. Non si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.
3. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

## **ART. 11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

### **11.1 ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA**

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

### **11.2 ISTRUTTORIA MANUALE**

1. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
2. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:
  - a) assegnazione delle domande agli istruttori;
  - b) presa in carico automatica;
  - c) verifica della ricevibilità della domanda;
  - d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.
3. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

### **11.3 GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore; la comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento.

2. Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check-list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90, inviandole all'indirizzo PEC: [dpd025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd025@pec.regione.abruzzo.it) . In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.
3. I provvedimenti di rigetto delle domande sono impugnabili come segue:
  - entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
  - entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

## **ART. 12 EROGAZIONE DEI PREMI**

1. Il pagamento del sostegno è effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale).
2. Il pagamento avviene:
  - a) per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
  - b) per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN indicato nella domanda.
4. Il beneficiario è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## **ART. 13 CLAUSOLA DI REVISIONE**

1. In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

## **ART. 14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:
  - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
  - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per gli animali che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico del beneficiario;
  - d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
  - e) il decesso del beneficiario;
  - f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Servizio Territoriale per l'Agricoltura - Abruzzo Ovest" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

## **ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI**

1. Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni, a norma dell'art. 6 del DL Sanzioni (D.Lgs. n. 42 del 17/03/2023") per le Domande di pagamento di Sviluppo Rurale afferenti agli interventi connessi alla superficie e agli animali sono disciplinate nelle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale" del CSR Abruzzo 2023-2027 (Versione 1, luglio 2024 approvata con Det. DPD/225 del 23/07/2024).

## **ART. 16 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- a) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- b) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013.
- c) Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- d) Regolamento (CE) 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
- e) Regolamento (UE) 2018/1584 del 22 ottobre 2018 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

- f) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- g) L.R. 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.
- h) Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, modificato con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023 e da ultimo con Decisione C(2024) 6849 final del 30 settembre 2024;
- i) DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”;
- j) DGR n. 104 del 15/02/2024 “Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR). Approvazione CSR Versione 2”;
- k) “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale” del CSR Abruzzo 2023-2027 (Versione 1, luglio 2024 approvata con Det. DPD/225 del 23/07/2024).
- l) DGR n. 751 del 26.11.2024 recante “Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13. Regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo V. Recepimento del decreto Masaf n. 147385 del 9.3.2023 – disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari ed al benessere degli animali. Applicazione del regime di condizionalità rafforzata della Politica Agricola Comune -PAC- nella Regione Abruzzo a decorrere dall’annualità 2024 e successive annualità.”;
- m) Decreto Interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- n) Il Decreto del Ministero, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 febbraio 2024, che modifica il decreto 9 marzo 2023, n. 147385 recante: disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale. (GU Serie Generale n.142 del 19-06-2024).

## **ART. 17 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
  - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST - DPD025 - Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane;
  - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 SRA30;
  - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST;
  - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo OVEST;

- e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
- f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
- g) Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2025 (salvo proroghe);
- h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Pagamenti Compensativi per le Aree Montane.